

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
LANDI RENZO S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5,
10, 11, 14, 18, 22 E 23 DELLO STATUTO SOCIALE SOTTOPOSTA
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 29
APRILE 2011 E 30 APRILE 2011, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN
SECONDA CONVOCAZIONE**

**predisposta ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato con
delibera Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e integrazioni**

Signori Azionisti,

la normativa applicabile alle società quotate è stata recentemente interessata da significativi cambiamenti, in relazione all'entrata in vigore dei provvedimenti di seguito indicati:

- Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 che ha recepito la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (la "**Shareholders' Rights Directive**");

- Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Parti Correlate**").

Gli interventi normativi sopra richiamati hanno comportato un impatto notevole sull'operatività delle società quotate, che sono chiamate ad aggiornare i propri assetti statutari e di regolamentazione interna, laddove non in linea con i medesimi.

Con riferimento alla Shareholders' Rights Directive, il relativo decreto di recepimento ha introdotto numerose novità in tema di partecipazione all'assemblea di società con azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati. Obiettivo primario di tale normativa è favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società, ed in particolare l'esercizio del diritto di voto, anche transfrontaliero. A tal fine, le sue previsioni incidono su diversi aspetti connessi a tale partecipazione, ed in particolare: la convocazione dell'assemblea e l'informativa pre-assembleare, la legittimazione all'intervento e al voto, il diritto dei soci di inserire punti all'ordine del giorno, il diritto del socio di porre domande, il conferimento di deleghe di voto, il rendiconto della votazione e obblighi di pubblicità.

Alcune delle innovazioni legislative hanno natura cogente, prevalendo sulle eventuali norme statutarie incompatibili, altre hanno invece natura opzionale, comportando una scelta da parte di Landi Renzo S.p.A. (la "**Società**"). In entrambi i casi, tali innovazioni legislative impongono la necessità di una rivisitazione dello Statuto sociale, al fine di renderlo pienamente conforme al mutato scenario di riferimento. Le modifiche proposte sono pertanto strettamente correlate le une alle altre, tutte volte a dare implementazione alle innovazioni legislative menzionate.

Le prime modifiche proposte riguardano l'art. 10 dello Statuto. In primo luogo, è stata reintrodotta la possibilità di convocare l'assemblea di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale - invece che entro 120 giorni - purchè ricorrano le condizioni di legge. Tale possibilità, per lungo tempo consentita dal Codice Civile, era stata negata, in relazione alle società con azioni quotate, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 195/07 che ha recepito in Italia la Direttiva 2004/109/CE (la c.d. Direttiva Transparency). Il D.lgs. 27/10 ha tuttavia reintrodotta la possibilità di estendere i termini per l'assemblea di bilancio: si ritiene opportuno sfruttare tale possibilità che, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, deve essere espressamente prevista nello statuto, al fine di godere di maggiore flessibilità operativa.

Il D.lgs. 27/10 ha inoltre inciso sia sull'avviso di convocazione dell'assemblea, disciplinandone analiticamente i contenuti, sia sulle relative modalità di pubblicazione. In relazione a tale ultimo punto, il decreto attribuisce un ruolo centrale al sito internet della società ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità ed informativa nei confronti del pubblico. In proposito si fa tuttavia presente che, fino all'adozione di una disciplina organica delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate, la pubblicazione dell'avviso di convocazione "su almeno un quotidiano a

diffusione nazionale” rimane comunque necessaria ai sensi della delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 2009. In ragione di quanto appena esposto, è stato:

- introdotto un generico riferimento alle altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in relazione al contenuto che l'avviso di convocazione deve avere; ed

- eliminato il riferimento alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa, a scelta dell'organo amministrativo, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ovvero "Il Corriere della Sera", prevedendone invece la pubblicazione dell'avviso sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Sempre con riferimento al testo dell'art. 10 dello Statuto, si ricorda che il nuovo art. 2369 del Codice Civile consente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di escludere convocazioni successive alla prima. All'unica convocazione si applicherebbero le maggioranze previste per la seconda convocazione in caso di Assemblee ordinarie e per le convocazioni successive alla seconda in caso di Assemblee straordinarie. La previsione di quorum ridotti per l'unica convocazione consentirebbe alla Società una maggiore snellezza operativa, oltre ad un sensibile contenimento dei costi, che altrimenti dovrebbero essere sostenuti nel caso in cui si rendessero necessarie convocazioni successive alla prima, per mancato raggiungimento dei quorum. A tal fine si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalla legge.

L'ultima modifica che ha interessato l'art. 10 riguarda la previsione relativa al diritto di integrare l'ordine del giorno. Il D.lgs. 27/10 ha infatti modificato la tempistica e le modalità per l'esercizio di tale diritto, e conseguentemente, l'art. 10 è stato modificato prevedendo che tale diritto possa essere esercitato nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

La modifica proposta all'art. 11 è invece coerente con il nuovo sistema della “record date”, in base al quale è riconosciuta la legittimazione a partecipare all'Assemblea a chi risulti titolare delle azioni ad una data predeterminata e precedente l'Assemblea (ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, come previsto dal nuovo art. 83-sexies, comma 2, del D.lgs. 58/98 – il “TUF”), a prescindere dalle vicende traslative dello stesso titolo azionario successive a tale data. Di conseguenza vengono meno tutti i limiti, imposti dalla legislazione applicabile alle società quotate, al trasferimento delle azioni nel periodo intercorrente fra la data di registrazione e l'Assemblea, oltre che qualsiasi sistema di deposito delle azioni stesse. Anche in tal caso, si è ritenuto opportuno inserire un generico riferimento alle modalità ed ai termini previsti dalla legislazione vigente in tema di legittimazione all'intervento e al voto in assemblea.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo art. 135-novies del TUF, si rende necessario inserire nello Statuto almeno una modalità di notifica elettronica delle deleghe di voto. In particolare si propone di prevedere l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione, mediante invio della delega tramite posta elettronica certificata, in quanto trattasi di sistema che consente di ottenere una certificazione di invio, di consegna e di integrità del messaggio equivalente a quella della raccomandata con avviso di ricevimento, così come previsto dalla normativa di riferimento attualmente in vigore.

In virtù di quanto consentito dall'art. 135-novies del TUF, si propone inoltre di non prevedere la figura del rappresentante designato ai fini della raccolta delle deleghe da parte degli azionisti; ciò in ragione della modesta partecipazione di azionisti retail e della particolare composizione partecipativa al capitale della Società, che vede la presenza di numerosi investitori istituzionali i quali difficilmente ricorrerebbero ad un tale strumento per partecipare più attivamente alla vita assembleare.

Con riferimento ancora all'art. 11, si è riprodotto il contenuto dell'art. 127-ter del TUF in merito al diritto di poter porre domande prima dell'Assemblea. Si è tuttavia introdotto un termine, pari a 3 giorni lavorativi antecedenti all'Assemblea, perché tale diritto possa essere esercitato; si è inoltre proposto che tale diritto trovi un limite nella necessità di garantire la riservatezza e gli interessi della Società. Entrambe le previsioni trovano il loro fondamento nella possibilità, prevista dalla Shareholders' Rights Directive, di poter inserire limitazioni all'esercizio di porre domande prima dell'Assemblea qualora ciò sia necessario ai fini di garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell'assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società.

Per quanto riguarda l'art. 14 dello Statuto, sono stati riprodotti nel corpo dell'articolo i contenuti di alcune norme di legge e regolamentari vigenti, e cioè la previsione secondo cui l'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nonché un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle stesse. In relazione a quest'ultima previsione, si segnala che tale obbligo è previsto espressamente dal Regolamento Consob 11971/99 (il "**Regolamento Emittenti**") con riferimento al deposito delle liste per l'elezione dell'organo di controllo; tuttavia, ragioni logiche e di opportunità spingono a ritenere opportuna tale previsione anche per il deposito delle liste per l'elezione dell'organo di amministrazione. Le ulteriori modifiche all'art. 14 rispecchiano i nuovi termini previsti dalla legge e dal Regolamento Emittenti per quanto riguarda il deposito delle liste e dell'attestazione sulla titolarità della quota minima necessaria per la presentazione delle stesse.

La modifica all'art. 18 dello Statuto è invece conseguenza della nuova normativa in tema di operazioni con parti correlate. In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Parti Correlate, emanato da Consob in attuazione della delega a essa attribuita dall'art. 2391-bis del Codice Civile, la Società ha provveduto ad adottare, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2010, una procedura interna in tema di operazioni con parti correlate, che definisce la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate.

Nel definire il descritto complesso di regole la Società si è avvalsa della facoltà concessa dalla vigente normativa di adottare alcune opzioni procedurali, una delle quali in particolare presuppone, al fine di una sua concreta applicazione, l'introduzione di una specifica disposizione statutaria. Trattasi, in particolare, della possibilità per il Consiglio di Amministrazione di poter procedere, in caso di urgenza, in deroga alle usuali regole procedurali stabilite nella procedura, purchè vengano rispettate le condizioni fissate nella procedura stessa. La modifica all'art. 18 è volta pertanto a dare attuazione alla previsione in commento.

Per quanto riguarda le modifiche all'art. 22, le stesse sono speculari alle modifiche proposte all'art. 14 relative al Consiglio di Amministrazione. Anche per il Collegio Sindacale,

pertanto, sono state (i) inserite le previsioni secondo cui l'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nonché un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle stesse e (ii) modificate le previsioni sui termini per il deposito delle liste e dell'attestazione sulla titolarità della quota minima necessaria per la presentazione delle stesse, al fine di rendere tali previsioni coerenti con i nuovi termini previsti dalla legge e dal Regolamento Emittenti. È stato infine reso coerente con le nuove disposizioni regolamentari il termine previsto per il secondo "round" di presentazione delle liste, qualora alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata presentata una sola lista, ovvero liste presentate da soci collegati da loro.

Si propone infine di modificare la rubrica dell'art. 23 nonché lo stesso art. 23 in funzione del mutato quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che ha recepito la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti. Tale nuova normativa, oltre ad aver comportato modifiche di ordine terminologico (avendo la legge introdotto l'espressione "revisione legale dei conti" in luogo della precedente "controllo contabile"), ha infatti inciso profondamente sull'intera materia della revisione. Si è ritenuto pertanto opportuno inserire un generico riferimento alla normativa applicabile, in relazione all'esercizio dell'attività di revisione da parte della società di revisione. È stata inoltre apportata una modifica di ordine terminologico anche nel corpo dell'art. 5 in funzione della medesima normativa.

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è di seguito riportato.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "LANDI RENZO S.P.A.".</p> <p>La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.</p>	<p>ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "LANDI RENZO S.P.A.".</p> <p>La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.</p>
<p>ARTICOLO 2 SEDE</p> <p>La sede legale della società è stabilita a Cavriago – Località Corte Tegge (Reggio Emilia).</p> <p>Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché sedi secondarie.</p> <p>Presso la sede legale della società si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci,</p>	<p>ARTICOLO 2 SEDE</p> <p>La sede legale della società è stabilita a Cavriago – Località Corte Tegge (Reggio Emilia).</p> <p>Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché sedi secondarie.</p> <p>Presso la sede legale della società si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci,</p>

per quanto attiene ai rapporti con la società.	per quanto attiene ai rapporti con la società.
ARTICOLO 3 OGGETTO	ARTICOLO 3 OGGETTO
<p>La società ha per oggetto la costruzione, il montaggio, la vendita e il commercio in Italia e all'estero:</p> <p>(a) di apparecchiature e impianti a gas e di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici per autotrazione e per altri usi;</p> <p>(b) degli accessori e pezzi di ricambio relativi, compresi i contenitori e serbatoi.</p> <p>La società potrà assumere veste di mandataria, con o senza rappresentanza e/o deposito, di agente, di concessionaria e/o commissionaria.</p> <p>La società, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:</p> <p>(a) prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio; nonché</p> <p>(b) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione dell'esercizio dell'attività bancaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.</p> <p>E' in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.</p> <p>La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.</p>	<p>La società ha per oggetto la costruzione, il montaggio, la vendita e il commercio in Italia e all'estero:</p> <p>(a) di apparecchiature e impianti a gas e di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici per autotrazione e per altri usi;</p> <p>(b) degli accessori e pezzi di ricambio relativi, compresi i contenitori e serbatoi.</p> <p>La società potrà assumere veste di mandataria, con o senza rappresentanza e/o deposito, di agente, di concessionaria e/o commissionaria.</p> <p>La società, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:</p> <p>(a) prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio; nonché</p> <p>(b) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione dell'esercizio dell'attività bancaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.</p> <p>E' in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.</p> <p>La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.</p>

<p>ARTICOLO 4 DURATA</p> <p>La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p>	<p>ARTICOLO 4 DURATA</p> <p>La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p>
<p>ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 11.250.000 ed è diviso in n. 112.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.</p> <p>L'assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del consiglio di amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non</p>	<p>ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 11.250.000 ed è diviso in n. 112.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.</p> <p>L'assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del consiglio di amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata<u>di</u> revisione contabile<u>legale</u>.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non</p>

<p>versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.</p> <p>La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.</p>	<p>versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.</p> <p>La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.</p>
<p>ARTICOLO 6 AZIONI</p> <p>Le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma c.c..</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p> <p>La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.</p> <p>L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.</p> <p>La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, c.c.</p>	<p>ARTICOLO 6 AZIONI</p> <p>Le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma c.c..</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p> <p>La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.</p> <p>L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.</p> <p>La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, c.c.</p>
<p>ARTICOLO 7 RECESSO</p> <p>Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi contemplate dalla legge.</p>	<p>ARTICOLO 7 RECESSO</p> <p>Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi contemplate dalla legge.</p>

<p>Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>(a) la proroga o la modifica del termine di durata della società;</p> <p>(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.</p> <p>Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>(a) la proroga o la modifica del termine di durata della società;</p> <p>(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.</p> <p>Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p>
<p>ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI</p> <p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili (anche con warrant).</p> <p>L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria. L'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.</p> <p>All'assemblea degli obbligazionisti - che devono scegliere un rappresentante comune - si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le assemblee degli azionisti.</p>	<p>ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI</p> <p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili (anche con warrant).</p> <p>L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria. L'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.</p> <p>All'assemblea degli obbligazionisti - che devono scegliere un rappresentante comune - si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le assemblee degli azionisti.</p>
<p>ARTICOLO 9 ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI</p> <p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.</p> <p>Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,</p>	<p>ARTICOLO 9 ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI</p> <p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.</p> <p>Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,</p>

<p>obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.</p>	<p>obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.</p>
<p>ARTICOLO 10 CONVOCAZIONI</p> <p>Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.</p> <p>L'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è convocata dal consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, dall'organo amministrativo - ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge - ovvero da almeno due membri del collegio sindacale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>Le convocazioni delle assemblee vanno attuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa, a scelta dell'organo amministrativo su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore ovvero Il Corriere della Sera.</p> <p>Nello stesso avviso può anche indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda e, occorrendo, terza convocazione dell'assemblea, nel caso che la prima o la seconda vadano deserte.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito della</p>	<p>ARTICOLO 10 CONVOCAZIONI</p> <p>Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.</p> <p>L'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è convocata dal consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale <u>oppure entro centoottanta giorni qualora ne ricorrano le condizioni di legge.</u></p> <p>L'assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, dall'organo amministrativo - ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge - ovvero da almeno due membri del collegio sindacale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>Le convocazioni delle assemblee vanno attuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché <u>l'elenco delle materie da trattare nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentati</u>. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, <u>sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa, a scelta dell'organo amministrativo su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore ovvero Il Corriere della Sera.</u></p> <p>Nello stesso avviso può anche indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda e, occorrendo, terza convocazione dell'assemblea, nel caso che la prima o la seconda vadano deserte.</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella</u></p>

richiesta di integrazione di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del precedente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

straordinaria si tengano in un'unica convocazione. In tal caso si applicheranno le maggioranze previste dalla legge.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, ~~entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea,~~ l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. ~~Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta di integrazione di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.~~

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del precedente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla società, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare, la comunicazione attestante il relativo possesso azionario, rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari incaricati e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.

Ogni azionista può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da terzi, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge.

ARTICOLO 11 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. ~~gli azionisti aventi diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla società, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare, la comunicazione attestante il relativo possesso azionario, rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari incaricati e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.~~

Ogni azionista a cui spetta il diritto di voto può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da terzi, in

	<p>conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. <u>La notifica elettronica della delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione. La società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci.</u></p> <p><u>I soci e gli aventi diritto al voto possono formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, purchè entro i tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'assemblea, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.</u></p> <p><u>La società potrà fornire una risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea anche durante il corso dell'assemblea stessa, nonchè fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto.</u></p> <p><u>La società non è tenuta a fornire risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato "domanda e risposta" nonchè ogni qualvolta sia necessario tutelare la riservatezza e gli interessi della società.</u></p>
<p>ARTICOLO 12 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>ARTICOLO 12 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.</p>
<p>ARTICOLO 13 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA. SEGRETARIO</p> <p>Il presidente o, in sua vece, l'amministratore delegato, ove nominato, funge da presidente dell'assemblea.</p> <p>In caso di assenza, impedimento o rinuncia dell'uno e dell'altro, questa elegge il suo presidente.</p> <p>Il presidente dirige i lavori assembleari,</p>	<p>ARTICOLO 13 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA. SEGRETARIO</p> <p>Il presidente o, in sua vece, l'amministratore delegato, ove nominato, funge da presidente dell'assemblea.</p> <p>In caso di assenza, impedimento o rinuncia dell'uno e dell'altro, questa elegge il suo presidente.</p> <p>Il presidente dirige i lavori assembleari,</p>

<p>verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione ed il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>L'assemblea nomina il segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.</p> <p>Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.</p> <p>Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente farà redigere il verbale da un notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.</p>	<p>verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione ed il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>L'assemblea nomina il segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.</p> <p>Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.</p> <p>Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente farà redigere il verbale da un notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.</p>
<p>ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta – in sede di nomina - dall'assemblea.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito</p>	<p>ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta – in sede di nomina - dall'assemblea.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito</p>

indicate. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente

indicate. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo.

[L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.](#)

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno ~~15~~²⁵ (~~quindici~~^{venticinque}) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. [L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.](#)

[La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.](#)

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci

per l'assunzione della carica; (iv) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (v) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del consiglio di amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di

che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) ~~l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista;~~ (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iii~~v~~) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. ~~L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.~~ Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"),

un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i della stessa lista, ovvero in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti

viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del consiglio di amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i della stessa lista, ovvero in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o

<p>Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero consiglio di amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p> <p>Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'assemblea.</p>	<p>comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero consiglio di amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p> <p>Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'assemblea.</p>
<p>ARTICOLO 15 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. VICE PRESIDENTE. PRESIDENTE ONORARIO. SEGRETARIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un vice presidente ed un presidente onorario con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'amministratore delegato, dal vice presidente, o dal presidente onorario, se nominati, ovvero dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>ARTICOLO 15 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. VICE PRESIDENTE. PRESIDENTE ONORARIO. SEGRETARIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un vice presidente ed un presidente onorario con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'amministratore delegato, dal vice presidente, o dal presidente onorario, se nominati, ovvero dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione.</p>
<p>ARTICOLO 16 RIUNIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Il consiglio si raduna, su convocazione del presidente o di che ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri ovvero di un membro del collegio sindacale</p>	<p>ARTICOLO 16 RIUNIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Il consiglio si raduna, su convocazione del presidente o di che ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri ovvero di un membro del collegio sindacale</p>

secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative.

Il consiglio di amministrazione viene convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea.

La convocazione è, di regola, effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di un avviso per via telematica, per telefax, per lettera, per telegramma ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza e/o videoconferenza qualora ricorrano - con obbligo di espressa indicazione nel verbale della riunione - le seguenti condizioni:

(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto

secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative.

Il consiglio di amministrazione viene convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea.

La convocazione è, di regola, effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di un avviso per via telematica, per telefax, per lettera, per telegramma ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza e/o videoconferenza qualora ricorrano - con obbligo di espressa indicazione nel verbale della riunione - le seguenti condizioni:

(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto

<p>verbalizzante.</p> <p>Il consiglio di amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.</p>	<p>verbalizzante.</p> <p>Il consiglio di amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.</p>
<p>ARTICOLO 17 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.</p> <p>Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.</p>	<p>ARTICOLO 17 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.</p> <p>Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.</p>
<p>ARTICOLO 18 POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono tassativamente riservati all'assemblea.</p> <p>Sono, inoltre, attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:</p> <p>(i) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c.;</p> <p>(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p>	<p>ARTICOLO 18 POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono tassativamente riservati all'assemblea.</p> <p>Sono, inoltre, attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:</p> <p>(i) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c.;</p> <p>(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p>

<p>(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>(v) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</p> <p>(vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;</p> <p>(vii) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il consiglio di amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>Gli amministratori riferiscono al collegio sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del collegio sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>(v) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</p> <p>(vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;</p> <p>(vii) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il consiglio di amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p><u>Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla società, purchè nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.</u></p> <p>Gli amministratori riferiscono al collegio sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del collegio sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che</p>
---	--

	esercita l'attività di direzione e coordinamento.
<p>ARTICOLO 19 DELEGHE DI POTERI</p> <p>Il consiglio di amministrazione può:</p> <p>(a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al consiglio di amministrazione;</p> <p>(b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro - di tutte o parte delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al consiglio stesso;</p> <p>(c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può istituire comitati, composti da membri del consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>Gli organi delegati, se nominati, forniscono al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>	<p>ARTICOLO 19 DELEGHE DI POTERI</p> <p>Il consiglio di amministrazione può:</p> <p>(a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al consiglio di amministrazione;</p> <p>(b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro - di tutte o parte delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al consiglio stesso;</p> <p>(c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può istituire comitati, composti da membri del consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>Gli organi delegati, se nominati, forniscono al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>
<p>ARTICOLO 20 COMPENSI</p> <p>Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso, la cui</p>	<p>ARTICOLO 20 COMPENSI</p> <p>Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso, la cui</p>

<p>entità è determinata dall'assemblea.</p> <p>Il compenso attribuito dall'assemblea ai componenti del consiglio di amministrazione può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.</p> <p>Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal consiglio di amministrazione, anche sotto forma di partecipazioni agli utili sociali o dell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>	<p>entità è determinata dall'assemblea.</p> <p>Il compenso attribuito dall'assemblea ai componenti del consiglio di amministrazione può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.</p> <p>Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal consiglio di amministrazione, anche sotto forma di partecipazioni agli utili sociali o dell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>
<p>ARTICOLO 21 RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>La rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità e/o terzo e per qualunque atto, spetta al presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, ed ai procuratori a cui il consiglio di amministrazione abbia conferito delega, entro i limiti della delega stessa.</p>	<p>ARTICOLO 21 RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>La rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità e/o terzo e per qualunque atto, spetta al presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, ed ai procuratori a cui il consiglio di amministrazione abbia conferito delega, entro i limiti della delega stessa.</p>
<p>ARTICOLO 22 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE. FUNZIONI</p> <p>Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti dall'art. 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle</p>	<p>ARTICOLO 22 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE. FUNZIONI</p> <p>Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti dall'art. 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle</p>

disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina dei membri del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali

disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina dei membri del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. [L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.](#)

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la

ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui nel suddetto termine di 15 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al decimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Nel caso un cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi

sede della società almeno ~~15~~²⁵ (~~quindici~~^{venticinque}) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste~~nel suddetto termine di 15 giorni~~ sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data~~al decimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione~~. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Nel caso un cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) ~~l'apposita~~^{certificazione}~~rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista;~~ (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria

da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "Lista di Maggioranza");

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii~~v~~) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. ~~L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.~~ Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "Lista di Maggioranza");

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima

<p>primo candidato della Lista di Minoranza.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.</p> <p>Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai</p>	<p>regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.</p> <p>Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o</p>
--	---

<p>soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.</p>	<p>supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.</p>
<p>ARTICOLO 23 CONTROLLO CONTABILE</p> <p>Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale ai sensi di legge.</p>	<p>ARTICOLO 23 CONTROLLO <u>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u> CONTABILE</p> <p><u>La revisione legale dei conti</u> Il controllo contabile è esercitata o, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione <u>in conformità alla normativa applicabile</u>. iscritta nell'apposito albo, incaricata dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale ai sensi di legge.</p>
<p>ARTICOLO 24 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei</p>	<p>ARTICOLO 24 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei</p>

documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.	documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 25 ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	ARTICOLO 25 ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 26 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI Gli utili netti di ogni esercizio devono essere così ripartiti: <ul style="list-style-type: none"> • 5% a riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; • la restante parte secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci. <p>Il consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433-bis c.c..</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della società.</p>	ARTICOLO 26 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI Gli utili netti di ogni esercizio devono essere così ripartiti: <ul style="list-style-type: none"> • 5% a riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; • la restante parte secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci. <p>Il consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433-bis c.c..</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della società.</p>
ARTICOLO 27 SCIoglimento DELLA SOCIETÀ La società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.	ARTICOLO 27 SCIoglimento DELLA SOCIETÀ La società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.
ARTICOLO 28 FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente è quello di Reggio Emilia.	ARTICOLO 28 FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente è quello di Reggio Emilia.
ARTICOLO 29 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.	ARTICOLO 29 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

Si precisa che in virtù delle prospettate modifiche non è possibile esercitare, da parte dei soci, il diritto di recesso, in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile.

* * *

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria di Landi Renzo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

a) di modificare gli articoli 5, 10, 11, 14, 18, 22 e 23 dello Statuto sociale, nel "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili;

c) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione."